



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la L.R. 18 giugno 1977, n°39 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la L.R. 15 maggio 1986, n°27 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO la Circolare dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente del 30 ottobre 1986, n°4;
- VISTA la Circolare dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente del 04 aprile 2002, n°19906, che detta direttive per la corretta applicazione in Sicilia del D.Lgs. n°152/99 e succ. mod. e integrazioni;
- VISTO il D.Lgs. del 03 aprile 2006, n°152/06 e ss.mm.ii.;
- VISTA la Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "*Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*";
- VISTO il Piano di Tutela delle Acque in Sicilia approvato dal Commissario Delegato per l'emergenza bonifiche e la tutela delle acque in Sicilia con Ordinanza del 24 dicembre 2008, n°333;
- VISTO L'ART. 32 DELLA L.R. N° 12 DEL 12 LUGLIO 2011;
- VISTA la Circolare 27 luglio 2011 dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 5069 del 19.07.2012 con il quale è stato conferito al Dott. Marco Lupo l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Reg.le dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 18 gennaio 2013, n°6 con il quale è stato emanato il "*Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008, n°19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al Decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n° 12 e ss.mm.ii.*";
- VISTO il Decreto dell'Assessorato Reg.le dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità del 21 marzo 2013 con il quale sono state emanate le "*Procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico degli impianti facenti parte del Servizio Idrico Integrato (art. 40 L.R. n° 27/86 ed art. 124 del D. Lgs. n° 152/06 ess.mm.ii.). Oneri a carico del richiedente ai sensi dell'art. 124, comma 11 del D. Lgs. N° 152/06 e ss.mm.ii.*";
- VISTO il D.A. n° 1523/92 del 06.10.1992, con il quale l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha concesso con prescrizioni, al Comune di Librizzi (ME), ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 della L.R. n°27/86, l'autorizzazione allo scarico, nel rispetto dei limiti di accettabilità stabiliti dalla tab. 4 allegata alla L.R. n° 27/86, in una incisione torrentizia del torrente Timeto delle acque reflue depurate provenienti dall'impianto di depurazione ubicato in località "Saggio" e nel torrente Timeto delle acque reflue depurate provenienti dall'impianto di depurazione ubicato in località "Murmari";



- VISTA la nota prot. n°5459 del 15.06.2011, con la quale il Comune di Librizzi ha inoltrato al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti istanza di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico per gli impianti di depurazione siti in c.da "Saggio" ed in c.da "Murmari", a servizio della pubblica fognatura del centro urbano e delle frazioni .
- VISTE le note prot. n° 13975 del 19.03.2012 e prot. n° 15886 del 28.03.2012, con le quali il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, ha richiesto al Comune di Librizzi documentazione integrativa, necessaria ai fini istruttori.
- VISTA la nota prot. n° 5715 del 13.02.2013, con la quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, accertata la mancata trasmissione della documentazione integrativa richiesta con le superiori note, ha inviato al Comune di Librizzi, con raccomandata a/r, preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis della L. n°241/90 e ss.mm.ii. e dell'art. 11 bis della L.R. n° 10/91 e ss.mm.ii.;
- VISTA la nota prot. n° 2003 del 25.02.2013, con la quale il Comune di Librizzi, ha prodotto la documentazione richiesta dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con la succitata corrispondenza;
- VISTA la nota prot. n° 35901 del 17.09.2013, con la quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in conformità a quanto previsto dal D.A. n° 353 del 21 marzo 2013 (G.U.R.S. del 21.06.2013 – Parte I n° 29), ha invitato il Comune di Librizzi ad effettuare il versamento della somma dovuta ai fini dell'emissione del provvedimento finale ed a trasmettere relativa attestazione di versamento, nonché, a trasmettere: attestazione stato dei luoghi interessati dallo scarico, aggiornata alla data corrente e pianta dell'impianto di depurazione nella configurazione attuale completa di tutte le fasi di trattamento;
- VISTA la nota prot. n° 9323 del 25.09.2013 con la quale il Comune di Librizzi, in riscontro alla superiore richiesta ha inviato al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, l'attestazione di pagamento degli oneri per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico e la suddetta documentazione;
- VISTA la seguente documentazione trasmessa dal Comune di Librizzi al Dipartimento Reg.le dell'Acqua e dei Rifiuti, la quale forma parte integrante del presente Decreto di autorizzazione allo scarico:
- scheda tecnica (trasmessa con nota prot. n° 2003 del 25.02.2013);
 - planimetria generale con indicazione dei collettori e dell'impianto di depurazione;
 - pianta impianto di depurazione e schema idraulico - stato attuale;
 - planimetria impianto di depurazione - stato attuale;
 - relazione tecnica impianto di depurazione delle acque reflue delle frazioni di S. Opolo, Murmari, Piana, Ponte Mangano;
 - attestazione: relazione tecnica impianto di depurazione rappresentativa dello stato attuale, sottoscritta in data 23.02.2013 dal Responsabile dell'Area Tecnica;
 - relazione tecnica verifica idraulica della rete fognaria principale, sita in c.da Murmari – collegamento reflui urbani all'impianto di depurazione Murmari;
 - relazione tecnica di verifica e programma di interventi al ciclo depurativo per l'adeguamento della qualità dello scarico;
 - analisi refluo ing. – usc. i.d. (nov. - dic. 2011 e gen. - ott. 2012);

- dichiarazione: stato dei luoghi interessati dallo scarico dell'impianto di depurazione "Murmari" invariato dal punto di vista geologico ed orografico, rispetto alla precedente autorizzazione allo scarico, sottoscritta in data 25.09.2013, dal Responsabile dell'Area Tecnica.

VISTA la Circolare dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente del 21.09.2012, "*Aspetto delle competenze in materia ambientale in funzione delle modifiche introdotte al contesto normativo di riferimento, nel settore della tutela delle acque, dall'art. 11 della L.R. n° 26 del 09 maggio 2012*", che prevede il rilascio da parte del Dipartimento Reg.le dell'Ambiente di parere preventivo per l'emissione del provvedimento di autorizzazione di qualunque scarico che recapiti in un corpo idrico recettore o nel sottosuolo;

VISTA la nota prot. n° 9570 dell'11.03.2013, con la quale l'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ha rappresentato all'Assessorato Reg.le del Territorio e dell'Ambiente che per l'emissione dei provvedimenti di autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 40 della L.R. n° 27/86 e dell'art. 124 del D.Lgs. n° 152/06, non risulta necessario acquisire dal Dipartimento Reg.le dell'Ambiente alcun parere preventivo;

VISTO il Rapporto Istruttorio prot. n° 38365 del 03.10.2013 con il quale il competente Servizio del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, al rilascio al Comune di Librizzi (ME), dell'autorizzazione allo scarico nel torrente Timeto, del refluo depurato proveniente dall'impianto di depurazione sito in C.da "Murmari";

RITENUTO che occorre provvedere al rilascio dell'autorizzazione richiesta a termini delle vigenti disposizioni,

Decreta

ART. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 della L.R. n°27/86 e dell'art. 124 del D.Lgs. n°152/06 e successive modifiche ed integrazioni è concessa al Comune di Librizzi (ME), l'autorizzazione allo scarico nel torrente Timeto, delle acque reflue depurate, in uscita dall'impianto di trattamento sito in C.da "Murmari", a servizio delle frazioni S. Opolo, Murmari e Piana del Comune di Librizzi e della parte est del Comune di S. Piero Patti (c.da Marià, C.da Casale e case sparse S.P. 122).

ART. 2

L'autorizzazione di cui al precedente articolo 1 è vincolata e subordinata al rispetto, da parte del titolare dell'attività da cui origina lo scarico, delle prescrizioni che di seguito si elencano:

- 1) le acque reflue depurate, in uscita dall'impianto di trattamento sito in C.da "Murmari", a servizio delle frazioni S. Opolo, Murmari e Piana del Comune di Librizzi e della parte est del Comune di S. Piero Patti, (c.da Marià, C.da Casale e case sparse S.P. 122), potranno essere scaricate nel torrente Timeto, con una portata nera media non superiore a 8,33 mc/h, (corrispondente alla potenzialità dell'impianto - 1.000 A.E.), nel rispetto dei seguenti limiti di accettabilità:
 - Tab. 4 della L.R. n° 27/86;
 - tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n° 152/06 ss.mm.ii. per i rimanenti parametri non menzionati nella superiore tabella;
 - Relativamente al parametro "*Escherichia coli*", il limite massimo non deve superare il valore di 5000 UFC/100 ml;



- 2) Il titolare dell'attività da cui origina lo scarico, deve adottare standard gestionali adeguati del processo depurativo e specifici piani di controllo dell'efficienza depurativa;
- 3) l'impianto di depurazione potrà trattare esclusivamente acque reflue domestiche secondo la definizione dell'art. 74 comma 1 lettera g) del D. Lgs. n° 152/06 o assimilate alle acque reflue domestiche, secondo le definizioni dell'art. 101 comma 7 del D. Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. ed ai sensi dell'art. 7 della L.R. n° 27/86. Non potranno essere autorizzati scarichi in fognatura, di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche o assimilate;
- 4) il titolare dell'attività da cui origina lo scarico è tenuto a presentare nuova istanza di autorizzazione allo scarico, nel caso in cui si prevede di accogliere nella pubblica fognatura o direttamente nel presidio depurativo, acque reflue industriali;
- 5) il titolare dell'attività da cui origina lo scarico è tenuto a porre in essere tutti gli accorgimenti tecnici, al fine di evitare che nell'area di immissione dei reflui depurati si possano innescare eventuali processi erosivi, accertando altresì, che a valle del punto di scarico non si determinino situazioni di pericolo o danni dovuti al deflusso delle acque o ad eventuali impaludamenti e/o ristagni per ostruzione accidentale o abusiva dell'alveo;
- 6) il titolare dell'attività da cui origina lo scarico è tenuto a dare immediata comunicazione al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, su ogni eventuale modifica d'uso del corpo recettore e sugli interventi che ne dovessero cambiare le caratteristiche in rapporto allo scarico autorizzato;
- 7) deve essere istituita apposita documentazione relativa alla gestione dell'impianto, secondo quanto previsto dall'allegato 4 della Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04.02.1977;
- 8) al fine di consentire i normali controlli da parte dei laboratori istituzionalmente preposti, come previsto dalla Circolare dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità del 27 luglio 2011 (G.U.R.S. parte I n° 33 del 05.08.2011), all'entrata dell'impianto di depurazione (prima dei trattamenti) ed in uscita dall'impianto di depurazione (dopo il sistema di disinfezione), dovranno essere realizzati, qualora non siano già in essere, appositi pozzetti idonei al prelievo dei campioni di refluo. L'impianto di depurazione deve altresì, essere dotato entro il termine di 180 giorni dalla data di emissione del presente decreto, di misuratori di portata e campionatori in continuo delle acque reflue sia in entrata che in uscita;
- 9) il titolare dell'attività da cui origina lo scarico è onerato ad effettuare prelievi ed analisi in autocontrollo per la determinazione delle caratteristiche qualitative delle acque reflue in ingresso ed in uscita dall'impianto di depurazione, secondo le seguenti modalità:
 - campioni medi ponderati nell'arco di 24 ore, per i parametri BOD₅, COD e Solidi Sospesi, con cadenza trimestrale;
 - campioni medi ponderati nell'arco di 24 ore, per i rimanenti parametri di tab. 4 della L.R. n° 27/86 e di tab. 3 allegato 5 parte 3 del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii., con cadenza minima annuale.Le copie di tali analisi devono essere trasmesse, rispettivamente con cadenza semestrale ed annuale, all'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Reg.le dell'Acqua e dei Rifiuti, all'Agenzia Regionale Protezione Ambiente e archiviate secondo quanto disposto dal decreto attuativo di cui all'art. 75, comma 5, del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.;
- 10) i fanghi stabilizzati residuati dalla depurazione devono essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto delle disposizioni contenute dall'art. 127 del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.;
- 11) il titolare dell'attività da cui origina lo scarico, nel caso in cui i reflui della rete fognaria non rispettino in ingresso all'impianto le concentrazioni dei parametri di cui alle tab. 1 della L.R. n°27/86, è onerato a ricercare gli scarichi che possano avere dato origine al superamento delle concentrazioni di tali parametri;
- 12) preventivamente al collegamento tra il collettore della rete fognaria a servizio della parte est del centro urbano del Comune di S. Piero Patti (C.da Marià, C. Casale e case sparse S.P. 122) ed il collettore della rete fognaria a servizio delle frazioni: S. Opolo, Murmari e Piana del Comune di Librizzi, deve essere sottoscritto specifico "Accordo di Programma" tra il Comune di Librizzi



- ed il Comune di S. Piero Patti, copia conforme dello stesso deve essere trasmessa al Dipartimento Reg.le dell'Acqua e dei Rifiuti;
- 13) il trattamento di disinfezione del refluo deve essere effettuato in caso di eventuali emergenze relative a situazioni di rischio sanitario, sulla base di specifica disposizione della competente Autorità sanitaria. I metodi di disinfezione devono essere individuati con le finalità di non compromettere la qualità del corpo recettore, adottando sistemi di disinfezione alternativi all'utilizzo dell'ipoclorito di sodio e che consentano la riduzione della carica batterica con un uso limitato di sostanza disinfettante. Ciò in special modo quando si dovesse rendere necessaria una disinfezione in continuo, protratta per lunghi periodi;
 - 14) il titolare dell'attività da cui origina lo scarico, nel caso in cui risultasse necessario effettuare interventi di manutenzione straordinaria di parti e/o sezioni dell'impianto di depurazione, è onerato a predisporre tutti gli accorgimenti tecnici, al fine di non interrompere il processo depurativo;
 - 15) dovrà essere realizzata, qualora non fosse già in essere, tutto attorno all'impianto di depurazione, una barriera vegetale con alberi di alto fusto a fogliame persistente sia per limitare la diffusione di microrganismi patogeni che per motivi estetico-paesaggistici;
 - 16) devono essere osservate le fasce di rispetto circostanti l'area dell'impianto di depurazione, con vincolo di inedificabilità assoluta, giusto quanto disposto dall'art. 46 della L.R. n°27/86;
 - 17) ai sensi dell'art. 124 comma 8 del D.Lgs. n°152/06 l'autorizzazione di cui al presente provvedimento è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Nelle more dell'ottenimento del rinnovo del presente provvedimento, lo scarico potrà essere provvisoriamente mantenuto, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

ART. 3

L'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente autorizzazione allo scarico, oltre all'applicazione delle norme sanzionatorie previste dalla vigente normativa, potrà comportare, in base alla gravità dell'infrazione, l'attuazione delle misure di cui all'art. 130 del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.

ART. 4

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni dalla sua ricezione, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di 120 giorni.

ART. 5

Il presente Decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, li 15 OTT. 2013

IL DIRIGENTE DELL'U.O3
(Ing. *Girolamo Campanella*)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. *G. Ingrassia Strano*)



IL DIRIGENTE GENERALE
(Dot. *Marco Lupo*)